
CORTE DEI CONTI

DELIBERA 24 febbraio 2022.

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2022-2024, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 2/SEZAUT/2022/INPR).

CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 24 febbraio 2022;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e



successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure su «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto 24 dicembre 2021, con il quale il Ministro dell'interno ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;

Visto il decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, che nel testo modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha ulteriormente differito, al 31 maggio 2022, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la situazione determinata dall'emergenza sanitaria comporta effetti sulla programmazione degli enti locali che vanno oltre il disposto rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2022-2024;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'Organo di revisione sui bilanci di previsione degli enti locali, per gli esercizi 2022-2024 è stato previamente trasmesso, con nota del Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento n. 440 del 1° febbraio 2022;

Viste le note del medesimo Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 496 e 497 dell'8 febbraio 2022, con le quali lo schema del suddetto questionario è stato, altresì, trasmesso, rispettivamente, all'Unione Province d'Italia (UPI) e alla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Vista la nota di riscontro dell'ANCI, del 14 febbraio 2022, acquisita al protocollo n. 518 del 15 febbraio 2022;

Vista la nota di riscontro dell'UPI, prot. n. 86 del 16 febbraio 2022, acquisita al protocollo n. 523 del 16 febbraio 2022;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 533 del 17 febbraio 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i relatori, Consiglieri Rinieri Ferone e Luigi Di Marco;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il questionario», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2022-2024.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 24 febbraio 2022.

Il Presidente: CARLINO

I relatori: FERONE - DI MARCO

Depositata in segreteria il 3 marzo 2022


Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

1. Premessa.

Le Linee guida che accompagnano il questionario per la redazione della relazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, costituiscono un supporto per lo svolgimento dei controlli sugli enti locali previsti dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge finanziaria per il 2006, consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, senza discostarsi da un modello di controllo compatibile con l'autonomia degli enti costituzionalmente tutelata.



Attraverso l'azione sinergica delle Sezioni territoriali e degli organi di revisione vengono svolte verifiche circa l'effettiva adozione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge di bilancio e dalle altre norme di coordinamento finanziario da parte degli enti di autonomia territoriale, così da assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ed il coordinamento della finanza pubblica.

Ciò naturalmente non esaurisce gli ambiti di indagine delle Sezioni regionali di controllo che potranno procedere ad approfondimenti istruttori anche in relazione ad ulteriori profili, contabili e gestionali, ritenuti di interesse.

Le presenti Linee guida potranno essere di ausilio anche per le attività delle Sezioni regionali di controllo delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome che potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale.

Anche per il 2022, si è fatto ricorso all'esercizio provvisorio, autorizzato, con il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, fino al 31 marzo e, ulteriormente, prorogato, al 31 maggio 2022, in sede di conversione del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021.

L'esercizio provvisorio interferisce negativamente con la programmazione del bilancio rendendo evanescente la definizione degli obiettivi da conseguire nell'anno t+1, assegnati attraverso il PEG non all'inizio, ma a circa metà esercizio. Tale prassi, purtroppo risalente, è fonte di particolari criticità nell'impostazione del bilancio per il 2022-2024 e per quello degli anni successivi, almeno fino all'esercizio 2026-2028, in cui nei bilanci degli enti sarà ancora presente traccia del PNRR. Il profilo programmatico assume, infatti, particolare rilievo nell'impostazione degli investimenti, del cui volume si prevede, negli anni richiamati, un significativo incremento. Per questa ragione, nonostante i meccanismi di monitoraggio previsti per il Piano e le facilitazioni introdotte dal legislatore più avanti richiamate, sarebbe auspicabile che l'approvazione del bilancio di previsione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il bilancio stesso si riferisce.

2. Le novità normative di rilievo.

La gestione dei prossimi esercizi finanziari sarà caratterizzata dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), programma di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali anche attraverso una speciale disciplina regolativa, cui si accennerà qui di seguito per gli aspetti di maggiore evidenza.

Nell'esercizio 2022, inoltre, per la parte corrente, è previsto il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale. Tuttavia, alcune misure sono state parzialmente prorogate dal recente decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (applicazione degli avanzi liberi, in parziale deroga alle priorità delle finalità prevista dal TUEL e utilizzo integrale dei proventi da concessioni e sanzioni in materia edilizia per spesa corrente emergenziale) e dal decreto proroghe che ha esteso la facoltà, prevista dall'art. 109, comma 1-ter del decreto-legge n. 18/2020, di liberare quote di avanzo vincolate, individuate dall'ente, da destinare a spesa necessaria per attenuare gli effetti della crisi del sistema economico causati dalla pandemia. Si tratta, all'evidenza, di deroghe all'ordinaria disciplina contabile che produce il comune effetto di rendere disponibili risorse per dare copertura, in via straordinaria, a spese destinate ad esigenze particolari, tutte giustificate dalla situazione di emergenza, normativamente qualificata che, a legislazione vigente, dovrebbe cessare alla data del 31 marzo 2022. Evidenza questa che crea una discrasia tra le finalità della deroga e la situazione di fatto alla cessazione dello stato di emergenza. Ciò induce a riflettere sulla necessità che, in conformità al principio della prudenza, comportamenti e scelte gestionali, che utilizzano le varie disposizioni derogatorie, tengano conto, da un lato, della provvisorietà di questa disciplina - per cui le eventuali spese non devono avere alcun effetto di carattere pluriennale né, ovviamente di carattere strutturale - dall'altro che, anche nell'esercizio in corso trovino oggettiva corrispondenza nella natura della spesa.

Per altro verso, vanno considerate le misure derogatorie alla specifica disciplina di settore in materia di spesa per il personale, introdotte per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti dal PNRR. Tra queste vanno ricordate: la deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per le assunzioni a tempo determinato per il potenziamento amministrativo degli enti (art. 31-bis, decreto-legge n. 152/2021) utilizzabile anche dagli enti strutturalmente deficitari, oppure in procedura di predissesto od anche in dissesto, subordinatamente alle verifiche contemplate dalla richiamata normativa; e le assunzioni a tempo determinato a carico delle risorse PNRR (art. 9, comma 18-bis, decreto-legge n. 152/2021).

Anche per la gestione in conto capitale è prevista una disciplina derogatoria in relazione alle esigenze di sviluppo tempestivo delle previsioni del PNRR. In particolare, va considerata la possibilità, fino al 2026, d'iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria; la possibilità di accertamento delle entrate da risorse PNRR e PNC sulla base della delibera di riparto senza attendere l'impegno dell'Amministrazione erogante (art. 15, decreto-legge n. 77/2021); la possibilità di ottenere anticipazioni di cassa dal MEF in qualità di soggetto attuatore (art. 15, comma 4-bis, decreto-legge n. 77/2021); la possibilità di affidare la progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi del PNRR, senza dover inserire la relativa opera nei documenti di programmazione ex art. 21 del codice dei contratti pubblici; la possibilità di utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018 (art. 15, comma 3, decreto-legge n. 77/2021). Occorrerà, quindi, un'attenta osservazione di questa parte del bilancio, unitamente alle verifiche sulla corretta applicazione delle regole poste dal decreto MEF 11 ottobre 2021 che disciplina le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

L'adozione tempestiva delle Linee guida ed il supporto fornito dalla contestuale informatizzazione dei questionari consentono lo svolgimento delle verifiche in tempo utile affinché gli enti possano adottare misure correttive in corso di gestione e contenere l'impatto, in sede di rendicontazione, dei rilevati fattori critici. Esigenze, queste appena enunciate, che per l'esercizio in corso, a ragione dell'impatto delle prime fasi di attuazione del PNRR assumono particolare coerenza sia per verificare l'andamento del piano di ripresa e resilienza, per il quale la tempestività è requisito strutturale dell'azione stessa e, quindi, fondamentale, per preservarla da improprie commistioni sul piano dell'amministrazione.

In funzione di quanto fin qui premesso, il questionario è stato articolato in una sezione dedicata alle domande preliminari ed in cinque sezioni a carattere tematico, oltre ad una sezione, la sesta, che prevede la compilazione di quattro quadri contabili.


Di seguito si dà illustrazione, in modo sintetico, dei principali aspetti gestionali attenzionati, il tutto nel quadro di una strategia complessiva dell'attività di controllo che mira a individuare gli indicatori essenziali della sana gestione, recuperando spazi e risorse da destinare al nuovo e specifico compito di monitoraggio complessivo del PNRR.

3. Equilibri e gestione finanziaria.

Per la gestione ordinaria, il questionario bilancio preventivo 2022-2024, pur mantenendo il tradizionale impianto strutturale, si incentra sulle aree di maggiore interesse per la verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi.

In proposito, va considerata la proroga dell'utilizzo delle risorse del c.d. «fondone» e dei ristori specifici non utilizzati nel 2020 e 2021, come disposto dal decreto-legge n. 4/2022. Va, altresì, tenuto conto che, salvo poche e specifiche eccezioni, nel bilancio 2022-2024 non potranno essere stanziati ulteriori trasferimenti legati all'emergenza per «fondo funzioni enti locali», «esenzioni IMU», «imposta di soggiorno», «canone unico», nonché quelli per «spese COVID». Nel contempo, le risorse assegnate con il recentissimo decreto «energia» (250 milioni di euro ai comuni, province e città metropolitane) non potranno essere considerate formalmente destinate al pagamento delle spese di funzionamento per consumo di energia, ma tese a garantire la continuità dei servizi.

Per gli equilibri correnti potranno essere utilizzati i proventi da alienazioni patrimoniali a copertura delle quote capitale per l'ammorta-



mento dei debiti, in quanto tale facoltà è ammessa a regime dall'ordinamento contabile per effetto della previsione dell'art. 11-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 135/2018.

Va poi ricordato che dal 1° settembre 2021 sono ripartite le notifiche degli atti della riscossione; anche la legge di bilancio prevede l'estensione (da sessanta a centottanta giorni) del termine per il pagamento delle somme dovute risultanti da cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, in continuità con quanto disposto dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, relativamente alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche) e non decorrono interessi di mora.

Con riferimento ad alcuni specifici aspetti delle entrate, si ricorda che:

a) per quanto riguarda l'IMU, le previsioni 2022 (e per i due anni successivi) devono tenere conto delle cessazioni delle diverse esenzioni previste dai decreti emanati in conseguenza dell'emergenza COVID (fatta eccezione per quelle contemplate dall'art. 78, del decreto-legge n. 104/2020 che durano fino al 2022). Nella stima del gettito sarebbe prudente non riportare automaticamente gli stessi livelli del 2019 (IMU e TASI) considerato che gli effetti economici della pandemia potrebbero non esaurirsi per i contribuenti in condizioni di difficile resilienza. Difficoltà potrebbero evidenziarsi anche per le entrate da addizionale IRPEF, tenuto conto che l'importo di questa risorsa, secondo i principi contabili, si accerta per cassa oppure sulla base dell'importo accertato nel secondo esercizio precedente, nel limite massimo della somma degli incassi dell'addizionale in conto competenza nel secondo esercizio precedente e di quelli in conto residui riferiti a quest'ultimo esercizio e realizzati nell'anno precedente. Gli enti che seguono quest'ultimo criterio, se, a rendiconto 2020, hanno prudenzialmente accertato meno degli andamenti storici, nel 2022 dovrebbero accertare in misura non superiore al 2020, con possibile pregiudizio dell'equilibrio corrente;

b) l'iscrizione in bilancio dell'entrata TARI è condizionata alla validazione del Piano economico finanziario (PEF) che abbraccia l'intero periodo regolatorio 2022-2025. Oltre agli aspetti di criticità, che si appuntano sulle nuove regole e sulle nuove componenti che entrano nella quantificazione delle entrate tariffarie, rilevano anche quelli che si legano alla tempistica degli adempimenti e segnatamente quelli concernenti la delibera tariffaria TARI/TARIC che deve accompagnare il bilancio di previsione, quale allegato obbligatorio ex art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000. La condizione di necessario equilibrio costiricavi in questo servizio, spesso disattesa, costituisce un «*vulnus*» per l'equilibrio della parte corrente del bilancio;

c) per il 2022, cessano le esenzioni per il canone unico patrimoniale introdotte per effetto dell'emergenza sanitaria; appare, altresì, complessa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 831-*bis* della legge n. 160/2019, introdotte dal decreto-legge n. 77/2021, in tema di canone fisso per le occupazioni di suolo per le infrastrutture di telecomunicazioni con riduzione del gettito conseguito fino al 2021;

d) così pure le previsioni dell'imposta di soggiorno dovranno essere effettuate sulla base di stime prudenti nella prospettiva di una ripresa delle attività turistico-ricreative.

Al fine di preservare gli equilibri è necessaria una attenta gestione degli accantonamenti volti a dare copertura a possibili oneri futuri, derivanti da impegni più o meno certi sia per il loro ammontare che per la loro scadenza.

Si rileva, inoltre, come il bilancio 2022 dovrà sopportare gli effetti del rinnovo dei contratti delle funzioni locali relativo al triennio 2019-2021 il cui peso, sia per gli arretrati, in termini di cassa, sia in termini di aumento strutturale della spesa sarà rilevante. Sarà poi necessario sostenere i costi della vacanza contrattuale.

Occorre poi tener conto della circostanza che il costo dei rinnovi contrattuali si riflette sui parametri per misurare gli spazi assunzionali basati sul rapporto fra spese di personale ed entrate correnti. Un aumento degli oneri di essi rischia di far venir meno i vantaggi della virtuosità e delle facoltà assunzionali previste dal PNRR ex art. 3-*ter*, del decreto-legge n. 80/2021.

Il questionario, inoltre mira ad acquisire informazioni sulla puntuale applicazione, da parte degli enti locali, della nuova disciplina introdotta dall'art. 52, decreto-legge n. 73/2021 (nelle more recepita dal punto 3.20-*bis* del principio contabile applicato all. 4/2, decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto ministeriale 1° settembre

2021). La norma in commento ha dettato una specifica disciplina volta, per un verso, a ripianare, in un arco temporale massimo di dieci anni, l'eventuale maggior disavanzo registrato dagli enti locali, in occasione dell'avvenuta ricostituzione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) a rendiconto 2019 (art. 52, comma 1-*bis*); dall'altro a contabilizzare il FAL secondo modalità in linea con i dettami della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-*ter*, commi 2 e 3, decreto-legge n. 162/2019 (art. 52, comma 1-*ter*) che prevedeva il meccanismo di ripiano del Fondo.

Per quanto attiene, in particolare, alle nuove modalità di contabilizzazione, l'art. 52, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 73/2021 introduce un'importante novità per gli enti locali: il divieto, a partire dal bilancio di previsione 2021 e per gli esercizi successivi, di finanziare la spesa annuale di rimborso del prestito con l'avanzo da FAL.

Gli enti, a decorrere dall'esercizio 2021, non possono più iscrivere nell'entrata del bilancio il FAL per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente e nella spesa, una posta pari a quella stanziata in entrata, ridotta della quota rimborsata nell'esercizio.

La riduzione è ora possibile solo in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata, di cui andrà data evidenza negli allegati a) ed a1), attraverso l'accantonamento in un apposito fondo denominato «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità».

La quota così «liberata» in sede di rendiconto andrà (o potrà essere), a sua volta, applicata al bilancio di previsione dell'anno successivo, in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrendo all'equilibrio di parte corrente, senza tuttavia poter essere utilizzata per finanziare la spesa annuale di rimborso del prestito; per quest'ultima, l'ente dovrà individuare diverse modalità di copertura (risorse correnti dell'esercizio), dandone chiara evidenza nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

Altra previsione d'interesse è rappresentata dall'art. 52, comma 1-*quater*, decreto-legge n. 73/2021 che consente agli enti locali, in presenza di determinati requisiti, di beneficiare del contributo del Fondo di cui all'art. 52, comma 1, decreto-legge n. 73/2021, destinato alla riduzione del disavanzo da FAL (Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito con decreto ministeriale 10 agosto 2021).

Il beneficio resta circoscritto ai soli enti che, nel 2019, hanno registrato un peggioramento del disavanzo superiore al 10% delle entrate correnti (come risultanti da rendiconto 2019 inviato alla BDAP), consentendo agli stessi di non applicare, al bilancio degli esercizi successivi, il maggior ripiano del disavanzo registrato nel 2021.

Si tratta, all'evidenza, di una disposizione volta a garantire la sostenibilità dei maggiori oneri finanziari derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, così da mettere al riparo gli equilibri degli enti locali coinvolti dalla declaratoria di incostituzionalità.

Sul piano dei fenomeni gestionali d'interesse nella composizione degli equilibri di parte corrente assume rilievo la facoltà di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità prevista dall'art. 1, commi 597-603, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

La norma consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto. Si tratta di una misura che contribuisce ad alleggerire le tensioni di cassa e, nello stesso tempo, ad evitare che si radichino situazioni di disallineamento tra cassa e competenza che possono preludere a uno squilibrio strutturale.

Per quel che concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) i quesiti rivolti ai revisori sono finalizzati alla verifica della regolarità del calcolo dell'accantonamento, nonché dell'adeguata illustrazione nella nota integrativa delle entrate per le quali l'ente non abbia provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute non di dubbia e difficile esazione.

Particolare attenzione è stata posta sulla necessità di appurare che gli enti, per i quali in sede di approvazione del rendiconto 2019 sia emerso un disavanzo derivante dal cambio di metodo di calcolo del FCDE da semplificato a ordinario, stiano effettuando il ripiano del suddetto disavanzo secondo le modalità previste dall'art. 39-*quater* del decreto-legge n. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).



Sempre nell'ambito della sezione dedicata alla verifica degli equilibri finanziari, sono stati inseriti quesiti finalizzati ad accertare il livello di adeguamento degli enti locali ai nuovi obblighi normativi in tema di tempestività dei pagamenti commerciali, introdotti dall'art. 1, commi 858-872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e più volte modificati, da ultimo, dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233).

Come noto, la legge di bilancio 2020 ha fissato, a partire dal 2021, l'operatività degli obblighi di stanziamento a bilancio dell'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), atto a limitare la capacità di spesa degli enti che non sono in grado di ridurre significativamente il debito commerciale pregresso e presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispetto dei termini di legge: tali obblighi sono stati estesi, dall'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 152/2021, anche ai casi di gestione provvisoria o esercizio provvisorio.

In questa prospettiva, i nuovi quesiti mirano a verificare innanzitutto la corretta quantificazione del Fondo che a fine esercizio confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, rilevando ai fini della determinazione della parte disponibile; in secondo luogo, consentono di constatare se gli enti si siano avvalsi delle regole transitorie di favore recentemente introdotte, ovvero:

dell'art. 2, comma 4-*quater*, lettera a), del decreto-legge n. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021) che ha consentito, limitatamente all'esercizio 2021, di elaborare gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 della legge n. 145/2018 sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), previa relativa verifica da parte dell'organo di revisione;

dell'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 152/2021 che ha previsto, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, la possibilità di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei dati contabili, previo invio della comunicazione di cui al comma 867 della legge n. 145/2018 e verifica da parte dell'organo di controllo interno.

Le rilevanti modifiche apportate dal decreto ministeriale 1° marzo 2019 alla costituzione, finalità e gestione del fondo pluriennale vincolato assumono particolare importanza anche ai fini di una sollecita e puntuale attuazione degli interventi legati ai trasferimenti di risorse che perverranno agli enti locali dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

Si conferma al riguardo l'orientamento di questa Sezione già espresso con l'approfondimento sul ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici (*cf.* deliberazione n. 2/SE-ZAUT/2021/INPR, del 31 marzo 2021, recante «Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti sui bilanci di previsione 2021 - 2023»), ribadendo la necessità che la costituzione e la gestione del FPV non siano declassate ad operazioni di mera valenza contabile (*cf.* deliberazioni Sezione delle autonomie nn. 4/2015; 32/2015; 9/2016; 14/2017; 19/2019).

4. Cassa.

Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare nelle precedenti deliberazioni di orientamento, da ultimo la sopra citata deliberazione n. 2/2021/INPR, l'obbligo di formare le previsioni di cassa non può essere assolto attraverso la semplice sommatoria dei residui presunti con le previsioni di competenza, in quanto ciò disattenderebbe i postulati di veridicità e attendibilità, presupponendo la certa realizzazione di tutti i crediti e di tutti i debiti nella prima annualità del bilancio.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno quindi parametrize in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile.

La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andrà tenuto in debito conto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio *surplus* di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

La corretta definizione delle previsioni di cassa concorre tra l'altro al perseguimento dell'obiettivo di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Incide inoltre sulla costituzione e quantificazione dell'accantonamento del fondo garanzia dei debiti commerciali contemplata dall'art. 1, comma 859, legge 30 dicembre 2018, n. 145, imposto agli enti che, nell'anno precedente, presentano un valore oltre soglia dell'indicatore di ritardo dei pagamenti e non hanno ridotto lo *stock* di debito commerciale.

L'obiettivo di favorire il pagamento tempestivo e completo dei debiti commerciali costituisce d'altra parte una priorità della politica economica del Paese, e rappresenta uno degli obiettivi di convergenza assegnati dall'Unione europea all'Italia.

In quest'ottica i singoli dirigenti o responsabili dei servizi devono partecipare all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori.


Si richiama inoltre l'attenzione sul disposto dell'art. 209, comma 3-*bis*, TUEL, a norma del quale nel corso della gestione, il tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l'ente, ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del medesimo decreto, indica al tesoriere, negli ordinativi d'incasso, l'eventuale natura vincolata delle entrate.

I controlli dell'Organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo al rispetto del combinato disposto degli articoli 195 e 222 del TUEL.

Solo il rispetto delle norme e dei principi che presidono al corretto stanziamento dei flussi di liquidità di entrata e di uscita consente che le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa» del bilancio rappresentino un reale riferimento autorizzatorio per i responsabili dei procedimenti nell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

Da ultimo, i controlli dell'Organo di revisione devono estendersi alla verifica che tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente, giusto quanto disposto dall'art. 1, comma 786, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Andrà in particolare accertato, ove non si sia già adempiuto, che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, siano stati adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814 e, in particolare, che siano state escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti privati - di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3) del predetto decreto legislativo n. 446/1997 - affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di natura tributaria o patrimoniale.



5. PNRR.

Nell'ambito del percorso di attuazione del PNRR gli enti territoriali assumono un ruolo particolarmente rilevante in quanto soggetti attuatori di una parte considerevole dei progetti. Essi, pertanto, sono chiamati a rafforzare le proprie capacità tecniche ed operative con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi. A supporto di tali attività sono previste misure per facilitare il reclutamento di personale.

Al riguardo è utile rammentare che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa.

Tali equilibri dovranno misurarsi con la capacità dell'ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti delle spese originate dal PNRR; problema, questo, che, verosimilmente, troverà soluzione con l'anticipazione di risorse a valere sul fondo rotativo da parte del Ministero titolare dell'azione ai sensi dell'art. 9, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 152/2021. Non va, comunque, trascurato il rischio di restituzione della somma laddove non dovesse risultare raggiunto il *target* di riferimento.

La prevenzione di questo rischio richiede, innanzitutto, da parte del soggetto attuatore un efficace controllo e monitoraggio sulla realizzazione del cronoprogramma e, quindi, una specifica organizzazione degli uffici tecnici dei predetti enti.

In questa prospettiva, anche allo scopo di stimolare un'accelerazione della fase organizzativa interna, è utile verificare l'adozione, da parte degli enti, di strumenti finalizzati a preparare «la macchina amministrativa e gestionale» focalizzando l'attenzione:

sul personale, con particolare riferimento all'adeguatezza della struttura organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in coerenza con i progetti previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le facoltà assunzionali derogatorie;

sulle modalità di contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti norme sulla *governance* del PNRR, e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse e delle spese ad esso ascrivibili;

sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione e sull'implementazione da parte dell'ente di un sistema interno di *audit*, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni.

6. Organismi partecipati e società a controllo pubblico.

In tema di Organismi partecipati e società a controllo pubblico, va segnalato l'inserimento di una nuova sezione, funzionale, anzitutto, ad aggiornare i controlli sulle società partecipate (art. 147-*quater* TUEL) al fine di tener conto degli effetti della pandemia da Covid-19 sui relativi bilanci e/o in conseguenza delle novità introdotte, in materia, dalla normativa emergenziale.

In particolare, oltre a rilevare l'avvenuta approvazione, da parte delle società partecipate, del bilancio relativo all'esercizio 2020, si tende a cogliere informazioni di dettaglio delle società in perdita, e a individuare se le perdite siano dovute agli effetti della pandemia da Covid-19, ovvero a cause indipendenti dall'emergenza sanitaria.

È senz'altro utile ottenere informazioni sull'utilizzo di strumenti di conservazione dell'attività economica della società e, in particolare, conoscere se sia stato fatto ricorso alla facoltà prevista dall'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2020, che consente il congelamento delle perdite significative emerse nell'esercizio 2020, con conseguente sterilizzazione dei correlati obblighi, in primo luogo in termini di ricapitalizzazione o, alternativamente, trasformazione o messa in liquidazione.

Risulta peraltro necessario monitorare l'effettivo stato di salute (o di crisi latente) della società, così come la corretta applicazione della normativa sulla temporanea sterilizzazione (degli effetti) delle perdite da Covid-19, nonché, di valutare sin da ora, in chiave prospettica, l'impatto delle stesse, le quali dovranno, comunque, essere affrontate non oltre l'approvazione del bilancio 2025.

Altro punto di sicuro interesse, nella valutazione degli effetti delle esternalizzazioni, risiede nella verifica del corretto accantonamento ex art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 175/2016, alla luce della facoltà

prevista dall'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 198/2021, che sterilizza l'esercizio 2020 dal computo del calcolo del triennio ai fini dell'accantonamento.

Altro aspetto d'interesse riguarda gli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 175/2016, sia sul fronte del monitoraggio funzionale alla precoce emersione del rischio di crisi nelle società controllate (articoli 6 e 14, comma 5, Tusp), sia sul piano degli obiettivi specifici impartiti alle controllate sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (art. 19).

7. Istruzioni per l'invio del questionario.

Lo schema di relazione dell'Organo di revisione, sui bilanci di previsione 2022-2024, è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati nn. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (*cf.* art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1). Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erranee.

A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci Armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, *link*: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID di 2° livello.

Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle Linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale». All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.


Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.


La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, nell'applicativo «Questionari Finanza territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il *link* «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on-line*.




LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.



INDICE GENERALE

		Informazioni anagrafiche
		Notizie generali sull'Ente
		Domande preliminari
Sezione	I	Equilibri finanziari
Sezione	II	Indebitamento
Sezione	III	Previsioni di cassa e Patrimonio
Sezione	IV	Organismi Partecipati
Sezione	V	PNRR
Sezione	VI	Quadri Contabili
Sezione	VI.1	Equilibri finanziari e FPV
Sezione	VI.2	Equilibri finanziari e Accantonamenti
Sezione	VI.3	Equilibri finanziari e Disavanzo
Sezione	VI.4	Indebitamento
		<i>Note generali</i>



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

Ente

Codice ISTAT

Codice fiscale dell'Ente:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome

Cognome

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Estremi della relazione sul bilancio 2022/2024 (Relazione da allegare)


verbale n.

del

Estremi della deliberazione di approvazione sul bilancio 2022/2024 (deliberazione da allegare)

deliberazione n.

del




QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE:**

Popolazione alla data del 01/01/2021:

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

DOMANDE PRELIMINARI

1. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio?

1.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL?

2. L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024?

3. L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011)?

4. L'Ente ha, altresì, adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche)?

5. In caso di risposta negativa alle domande 2, 3 o 4, l'Ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui all'art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, salva la deroga aggiunta nell'ultimo periodo dall'art. 3-ter del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113?

(solo per i Comuni)

6. Lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è contenuto entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58?

6.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, ha previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020?

6.2 In caso di risposta negativa e con riferimento alla sola specifica ipotesi di superamento del valore soglia per fascia demografica, individuato dalla tabella 3 di cui all'art. 6 del surrichiamato decreto attuativo, con quali delle seguenti modalità l'Ente ha impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto?

- 6.2.a) Agendo sulla leva delle entrate
- 6.2.b) Agendo sulla leva della spesa di personale
- 6.2.c) Applicando un turn over inferiore al 100%

(solo per le Province e Città metropolitane)

7. L'Ente ha approvato il Piano dei fabbisogni del personale?

7.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha approvato il piano dei fabbisogni di personale secondo le disposizioni in materia di turn over in attesa della pubblicazione in GU del DM contenente i parametri di cui all'art. 33, co.1-bis del d.l. n. 34/2019?

8. L'organo di revisione, nell'asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in previsione delle assunzioni consentite in base ai parametri normativi vigenti, ha tenuto puntuale conto delle possibili evoluzioni del fabbisogno per le spese la cui copertura è costituita dagli accantonamenti risultanti a rendiconto?

9. Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1?

9.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti sugli adempimenti omessi:

10. L'Ente, per l'adozione del "Piano della performance" di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha:

10.1 assunto uno specifico provvedimento? (in data)

10.2 unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG? (in data)

10.3 adottato il nuovo Piano integrato delle attività e organizzazione di cui all'articolo 6, co. 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113? (in data)



10.4 optato per la proroga al 29 luglio 2022 prevista dall'art. 1, co. 12, lett. a) del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 per l'adozione del Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) di cui al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113?

(in data)

11. A seguito della modifica della riforma dell'IRPEF, prevista dalla legge n. 234/2021, l'Ente ha deliberato modifiche all'addizionale per il 2022?

12. L'Ente ha ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione 2021-Covid19 da parte della RGS?

12.1. In caso di risposta affermativa l'Ente ha proceduto ad effettuare le rettifiche richieste?

13. L'Ente, nel caso di differenze tra i valori delle due colonne del prospetto "Dettaglio Ristori Specifici di Entrata e Spesa - Modello Covid19-2021" dedicate ai ristori di spese 2020, non utilizzati e confluiti in avanzo al 31/12/2020, ha effettuato le opportune segnalazioni alla Ragioneria entro il 31/01/2022?

13.1. In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

14. L'Organo di Revisione è iscritto al portale BDAP?



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

1. L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL?

1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2. L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, co. 821, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come da prospetti di cui al DM 1 agosto 2019 e successive modificazioni?

2.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3. L'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio?

4. L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2021, ha rispettato i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato?

4.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

5. L'Ente ha descritto nella nota integrativa le cause che hanno determinato un disavanzo presunto in sede di approvazione del bilancio 2022-2024, e altresì gli interventi che si intendono assumere al riguardo sulla base di quanto previsto dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. - D.M. 7 settembre 2020)?

5.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6. L'Ente, se già in disavanzo al 31 dicembre 2020, ha illustrato, nella nota integrativa al bilancio 2022-2024, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo e i risultati raggiunti al termine dell'esercizio 2021 con le modalità previste dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. - D.M. 7 settembre 2020)?

6.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6.2 Allegare la delibera consiliare con la quale sono state definite le modalità di ripiano

7. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2019 sia emerso un disavanzo dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, l'Ente ha iniziato il ripiano ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019?

7.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8. L'Ente ha costituito, in sede di rendiconto 2019, il fondo anticipazione di liquidità (FAL) ai sensi dell'art. 39-*ter*, co. 1, d.l. n. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 8/2020?

8.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente al 31.12.2019, ha registrato un maggior disavanzo rispetto all'esercizio precedente e applicato, ai fini del ripiano, le disposizioni di cui all'art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 (ripiano in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni)?

8.1.1. In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:



8.2 A seguito della costituzione del FAL a rendiconto 2019, sono state rispettate nel bilancio di previsione 2022/2024 le disposizioni di cui all'art. 52, co. 1-ter d.l. n. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione?

8.2.1. In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8.3 A seguito della costituzione del FAL a rendiconto 2019, l'Ente ha dato evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022/2024, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione (che deve essere garantita da risorse diverse dall'avanzo applicato da FAL)?

8.4 L'Ente ha beneficiato, nel 2021, delle risorse del fondo di cui all'art. 52, co. 1, d.l. n. 73/2021?

8.4.1. In caso di risposta affermativa, specificare l'importo:

8.5 L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1-quater del d.l. 73/2021?

8.5.1. In caso di risposta positiva, indicare l'importo del maggior recupero del disavanzo degli esercizi precedenti non applicato al bilancio dell'esercizio 2022:

8.6 L'Ente ha fatto ricorso alla facoltà di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità prevista dall'art. 1, commi 597-603, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)?

8.6. a) In caso di risposta affermativa, l'Ente ha previsto la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 1, 2 e 3 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64?

8.6. b) In caso di risposta affermativa, l'Ente ha previsto la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124?

9. Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese d'investimento (con esclusione di quelle attribuite a valere sul PNRR) nella costituzione del FPV al 1 gennaio 2022, è stato applicato correttamente il "Principio contabile applicato" della contabilità finanziaria, con particolare riguardo ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori)?


9.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

10. Fatta salva l'ipotesi che il controllo sia stato effettuato successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, sono state controllate le reimputazioni degli impegni di spesa 2021 con la correlata costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscriverne nel bilancio di previsione 2022-2024, nonché gli impegni pluriennali, al fine di:

10.1 verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi?

10.2 evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma?

10.3 In caso di risposta negativa (ad una o ambedue) fornire chiarimenti:



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

11. L'Organo di revisione ha rilevato la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare?

11.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo stanziato nel bilancio di previsione:

12. L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)?

13. La nota integrativa fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)?

14. L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali?

15. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE?

16. L'Ente (solo Province) ha iscritto, nel bilancio 2022-2024, le spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali verificando la totale copertura finanziaria in entrata a carico della Regione di appartenenza?

16.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni

17. L'Ente si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, co. 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135?

17.1 In caso di risposta positiva l'Ente:

17.1.a) ha registrato, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore al 2%?

17.1.b) ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: all. 7, d.lgs. n. 118/2011)?

17.1.c) è in regola con gli accantonamenti al FCDE?

18. Nel bilancio ci sono risorse che rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 30, co. 2-ter, d.l. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019?

18.1 In caso di risposta affermativa, la totalità di dette risorse è stata destinata alla riduzione del debito dell'Ente?

18.2 In caso di assenza di debito, o per la parte eccedente, le dette risorse sono state destinate a spese di investimento?

19. L'Ente ha stanziato il fondo di riserva di competenza in ossequio a quanto previsto dall'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000?


19.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

20. L'Ente ha stanziato il fondo di riserva di cassa in ossequio a quanto previsto dall'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000?

20.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

21. L'Ente ha provveduto a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?

21.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha fatto ricorso alla facoltà di cui all'art. 1, co. 861, l. n. 145/2018 e, in particolare, a quanto previsto, limitatamente all'esercizio 2021, dall'art. 2, co. 4-quater, lett. a), d.l. n. 183/2020 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 21/2021) e, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, dall'art. 9, co. 2, lett. a), d.l. n. 152/2021, rispettando le procedure indicate dallo stesso comma 861?



21.1.a) Nel caso di risposta affermativa, specificare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

21.1.b) Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

22. L'Ente, ai sensi dell'art. 1, co. 862, l. n. 145/2018, come modificato dall'art. 9, co. 2, lett. b), d.l. n. 152/2021, ha provveduto all'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio?

23. L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente abbia effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili?

24. L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente, tenuto all'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali a partire dall'esercizio 2021, abbia adottato, al 31/12/2021, misure organizzative per rispettare i tempi di pagamento e ridurre lo stock del proprio debito commerciale?

24.1 Nel caso di risposta affermativa indicare quali:



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE SECONDA

INDEBITAMENTO

1. Nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 TUEL?

2. L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dal vigente art. 203 TUEL?

3. In relazione alle programmate operazioni di investimento, è prevista l'adozione di piani di ammortamento del finanziamento, di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (ai sensi del vigente art. 10, co. 2, legge 4 dicembre 2012, n. 243)?

3.1 In caso di risposta affermativa, sono evidenziate le incidenze delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri?

3.2 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni:

4. L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, risulta compatibile con:

4.1 il limite della capacità d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL?

4.2 le regole declinate all'articolo 204 del TUEL?

5. L'Ente ha rispettato i vincoli posti all'indebitamento?

6. Al fine di verificare l'impatto dell'investimento programmato nel triennio 2022-2024 con ricorso all'indebitamento, nei limiti previsti dal vigente art. 204 TUEL, esporre la percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fidejussorie prestate**

	2022	2023	2024
dato in percentuale			

**Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. L'Ente prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni?

7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare le tipologie e l'ammontare di ciascuna operazione

Tipologia	Importo

8. L'Ente ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti?

8.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente (pop. ≥ 5.000 ab.) ha utilizzato per l'estinzione anticipata del prestito di quote di avanzo destinato a investimenti?

8.2 In caso di risposta affermativa è stata verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 187, co. 2, lett. e) del TUEL (somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi)?



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE TERZA

PREVISIONI DI CASSA E PATRIMONIO

1. Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 affluiscono direttamente alla tesoreria dell'Ente (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020)?
2. Le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti ?
3. Sulla base del principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo entro il 31/12/2022?
4. La previsione di cassa di ciascuna entrata corrente è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente riscosso negli ultimi esercizi?
5. Le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell'avanzo libero o con il margine differenziale di competenza, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera?
6. Le previsioni di cassa per la spesa del titolo II tengono conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi?
7. Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio *surplus* di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente?
8. I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa ?
9. L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL?
10. L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?
- 10.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:
-
11. L'Organo di revisione in occasione delle verifiche trimestrali di cassa accerta la consistenza della cassa vincolata e la sua corrispondenza con le evidenze contabili del tesoriere?
12. Alla luce delle precisazioni del XIII° correttivo di Arconet sulla non obbligatorietà della matrice di correlazione, l'Ente continua ad utilizzarla come strumento per la rilevazione integrata dei fatti di gestione?
13. La programmazione dell'Ente tiene conto delle transazioni non monetarie correlate alla gestione patrimoniale (esempio: opere a scomuto, conferimenti, etc.)?
14. Il sistema contabile integrato e le misure organizzative interne garantiscono il costante e corretto aggiornamento degli inventari e dei conti patrimoniali accesi alle immobilizzazioni?



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE IV
ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'Ente ha verificato che tutti gli organismi partecipati abbiano approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020?

1.1 In caso di risposta negativa fornire spiegazioni :

2. Dalle verifiche effettuate dall'Ente sono presenti società in perdita?

2.1 In caso di risposta affermativa fornire, in allegato, elenco delle società in perdita, specificando, per ciascuna società:
- se la perdita deriva dagli effetti della pandemia da Covid-19 oppure se è indipendente da tale causa;
- se ci si è avvalsi della facoltà di posticiparne la copertura ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. 08.04.2020, n. 23.

3. L'Ente ha provveduto a verificare che le proprie società controllate abbiano predisposto la Relazione sul governo societario e che la stessa contenga il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?

4. L'Ente prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?

4.1 In caso di risposta affermativa fornire informazioni:

5. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente abbia effettuato l'accantonamento di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?

5.1 In caso di risposta negativa fornire informazioni:

5.2 L'Ente ha applicato quanto previsto dall'art. 10, comma 6-bis, del d.l. 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021 n. 108?

6. L'Ente ha rilasciato garanzie in favore dei propri organismi partecipati?


7. L'Ente ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?

7.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

8. L'Ente ha verificato che le proprie società controllate abbiano effettuato la ricognizione del personale in servizio, entro il 30/09/2021, per individuare eventuali eccedenze, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 19.08.2016, n.175?

8.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

8.2 In caso di risposta positiva, l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è stato trasmesso alla regione nel cui territorio ciascuna società ha la propria sede legale?



QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SEZIONE V

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DOMANDE GENERALI

1. L'Ente ha già in corso di attuazione o prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC?

1.1. Nel caso di risposta affermativa, l'Ente è soggetto attuatore unico degli interventi?

(Nel caso in cui l'Ente non sia soggetto attuatore unico specificare, nella colonna (c) della tabella seguente, il soggetto giuridico/ente/istituzione di cui ci si avvale, per il supporto tecnico-organizzativo-funzionale)

1.2. In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1, indicare nella tabella seguente le informazioni richieste:

Nome del progetto o CUP	Azioni attivate/da attivare ⁽¹⁾	Supporto tecnico-organizzativo-funzionale di ⁽²⁾	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine previsto dal cronoprogramma dello intervento approvato	Importo	Fase di Attuazione
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)

1.2.a) ⁽¹⁾ Nel caso di interventi/azioni già attivati fornire, in allegato, elenco degli interventi indicando la data d'inizio, le modalità di attuazione degli interventi stessi da parte dell'ente locale, specificando l'esistenza di bandi, avvisi, deliberazioni di incarico, ecc.

1.2.b) ⁽²⁾ Nel caso di risposta "Altri soggetti diversi" specificare:

1.2.c) Nel caso in cui l'Ente si avvalga del supporto tecnico-organizzativo-funzionale di un soggetto giuridico/ente/istituzione specificarne la tipologia (avvalimento dell'ufficio, *task force*, unità di personale distaccato, attività di progettazione...)

1.3 L'Ente per l'attivazione delle suddette iniziative prevede di avvalersi di consulenze, servizi esterni o incarichi anche ai sensi dell'articolo 31, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233?

PERSONALE

2. L'Ente ha verificato in relazione ai progetti previsti che la struttura organizzativa sia adeguata?

3. In caso di necessità di personale, l'Ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2022/2024 in maniera coerente ai progetti del PNRR?

4. L'Ente ha in servizio, nel corso del 2022, personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del d.l. 152/2021,

4.1. In caso di risposta positiva, c'è stata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale dell'organo di revisione?



MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE

5. È stata accertata dall'organo di revisione l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa?
6. Il tracciamento di cui alla domanda precedente è strumentale anche per la conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo e *audit*?
7. L'Ente ha previsto di richiedere le anticipazioni al MEF ai sensi dell'art. 9 del d.l. 152/2021?
8. L'ente ha ricevuto risorse ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021?
9. L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 15, co. 4, d.l. n. 77/2021 e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante?
10. L'organo di revisione ha effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del d.l. 152/2021, dall'articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021) di Arconet?

10.1 In caso di risposta negativa fornire spiegazioni:


11. L'Ente, se in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 15, co. 4-bis, d.l. n. 77/2021, ha iscritto a bilancio finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 163 del Tuel e dall'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

ORGANIZZAZIONE

12. L'Ente ai sensi dell'art. 7, co. 2, DM 11.10.2021, prevede di adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo?
13. L'Organo di revisione ha rilevato l'implementazione da parte dell'Ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni?

13.1. In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente il sistema di audit adottato dall'Ente:

14. L'organo di revisione ha verificato se il sistema dei controlli interni dell'Ente è adeguato per individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR?
15. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, l'Organo di revisione, ha verificato l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma BDAP?



SEZIONE VI - QUADRI CONTABILI


EQUILIBRI FINANZIARI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Tab. 1 - Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0
FPV di parte corrente applicato	
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrata per partite finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	0
FPV corrente:	0
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	

Tab. 2 - Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento

	Importo
Fonti di finanziamento FPV	
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	0
Entrata in conto capitale	
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	0
TOTALE	0



SEZIONE VI - QUADRI CONTABILI
EQUILIBRI FINANZIARI - ACCANTONAMENTI

Tab. 3 - Tipologia di spesa finanziata con avanzo libero ai sensi dell'art. 187 comma 2 del d. lgs. N. 267/2000

Utilizzo	Importo
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;	
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari	
c) per il finanziamento di spese di investimento;	
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;	
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti	
f) altro (specificare):	

Tab. 4 - Accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali stanziati nel bilancio 2022-2024

	2022	2023	2024
1) Fondo rischi contenzioso			
2) Fondo oneri futuri			
3) Fondo perdite società partecipate			
4) Altri fondi (specificare:			
.....			
.....			

Tab. 5 - Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:....
1) Fondo rischi contenzioso	
2) Fondo oneri futuri	
3) Fondo perdite società partecipate	
4) Altri fondi (specificare:.....	
.....	

Tab. 6 - Stanziamento, nel bilancio 2022-2024, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità

	2022	2023	2024
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza			




SEZIONE VI - QUADRI CONTABILI
EQUILIBRI FINANZIARI - DISAVANZO

Tab. 7 - Disavanzo

TIPOLOGIA DI DISAVANZO	ESERCIZIO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DISAVANZO PER ESERCIZIO**			
			2022	2023	2024	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo al 31.12.2014						
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						
Disavanzo tecnico al 31 dicembre (specificare)...						
Disavanzo da sostituzione del FAL ex d.l. 35/2013, ai sensi dell'art. 39-ter, co. 1, d.l. n. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 8/2020?						
Disavanzo da stralcio mini cartelle anche ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021						
Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo e seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, l. bilancio 2020)						
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE						
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (*)						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-3						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-2						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-1						
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

** per il ripiano del disavanzo vedere anche comma 4-bis dell'art 111 del dl 18/2020 conv. in l. 27/2020



SEZIONE VI - QUADRI CONTABILI
INDEBITAMENTO

Tab. 8 - Rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito	(+)				
Nuovi prestiti	(+)				
Prestiti rimborsati	(-)				
Estinzioni anticipate ⁽¹⁾	(-)				
Altre variazioni ⁽²⁾ le variazioni negative vanno inserite con il segno (-)	(+/-)				
Totale fine anno		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sospensione mutui da normativa emergenziale 2020 ⁽³⁾</i>					

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare:

(3) indicare la quota di debito rinviiata a futuro, per effetto della sospensione

Tab. 9 - Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale nel quinquennio 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari (A)					
Quota capitale (B)					
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI
ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2022-2024, approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica, nonché agli omologhi dati SDB trasmessi alla BDAP

--

Luogo

--

Data di compilazione:

--

L'Organo di revisione

22A01625

